

CIRCOLARE n. 37
2 maggio 2020

Oggetto: Disposizioni Operative a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 - *"Misure Urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e ulteriori misure restrittive previste nelle Ordinanze Regionali n. 537 e n. 538 del 30 aprile 2020.

Il DPCM del 26 aprile 2020 "Cosiddetta fase 2", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, che entrerà in vigore dal 4 maggio al 17 maggio 2020 con efficacia sull'intero territorio nazionale, ha rimodulato le misure di contenimento COVID 19.

Con l'entrata in vigore di questo DPCM cesseranno gli effetti del DPCM del 10 aprile 2020.

Si rappresenta che l'articolo 1 c. 1° lett. a) del nuovo DPCM conferma che gli spostamenti delle persone fisiche sono consentiti solo da comprovate e autocertificate esigenze lavorative ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie.

Ciò significa che all'interno della Regione Lombardia sono consentiti gli spostamenti tra Comuni ma solo se ricorrono le tassative condizioni sopra indicate.

Inoltre è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con ogni mezzo di trasporto, pubblico o privato, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Permane, quindi, l'obbligo dell'autocertificazione a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (modello allegato).

Tra le liberazioni introdotte assume importanza operativa in materia commerciale quella che consente la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

E' consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva o di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Inoltre è permesso condurre animali di compagnia per necessità fisiologiche senza le limitazioni di stazionare nelle immediate vicinanze dell'abitazione e comunque ad una distanza non superiore a 200 metri.

Di seguito vengono indicate le violazioni alle nuove norme di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal DPCM del 26 aprile 2020.

MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 DPCM 26/04/2020

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
Spostamenti di persone fisiche, anche tra i Comuni della stessa Regione, eccetto che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o per incontrare congiunti purché sia rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e siano utilizzate le protezioni delle vie respiratorie. In ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. E' consentito in ogni caso il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. a)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. c)	Art. 260 R.D. 1265/1934, salvo che il fatto costituisca più grave reato – art. 452 c.p. (art. 4 c. 6 DL 19/2020)	• CNR • Elezione Domicilio • Segnalazione immediata a ATS
Obbligo di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali, contattando il medico curante, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. b)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.	dal 4 maggio 2020	DPCM 26/4/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg

E' consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori e per le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o motoria purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.	al 17.05.2020	Art. 1 co. 1° lett. f)	PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. d)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di ogni forma di assembramento nei parchi, nelle ville e nei giardini pubblici, nonché, in tali luoghi inosservanza della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Divieto di utilizzo di aree attrezzate per il gioco dei bambini.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. e)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di dare luogo ad eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali riconosciuti dal CONI e dal CIP in vista di gare olimpioniche o manifestazioni nazionali e internazionali. Tali sessioni sono consentite nel rispetto del distanziamento sociale, senza assembramenti e a porte chiuse.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. g)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Inosservanza dell'obbligo di chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. h)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di effettuazione di celebrazioni di cerimonie civili e religiose. Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione dei soli congiunti e con un numero massimo di 15 persone da svolgersi	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. i)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg

preferibilmente all'aperto con mascherina e distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.				• Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Apertura luoghi di culto senza rispettare le distanze interpersonali di almeno 1 metro e senza evitare assembramenti.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. i)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di esercizio di attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e ricreativi.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. u)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto in ogni luogo di manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico svolti in luogo sia pubblico sia privato. Divieto di svolgimento di feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualsiasi tipologia ed entità, cinema ,teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. i)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di svolgimento di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. s)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con riferimento D.Lgs. n. 42/2004	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. j)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato

Sospensione: servizi educativi per l'infanzia, attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nonché la frequenza dell'attività scolastica e di formazione superiore, comprese le università, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Divieto di riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. k)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di effettuazione di viaggi di istruzione, di iniziative di scambio e gemellaggio, di visite guidate ed uscite didattiche comunque denominate programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. l)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di svolgimento di procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza. Per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto stabilito dall'art. 87 comma 5° del D.L. n. 18/2020 e dall'art. 4 del D.L. 22/2020.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. q)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di permanenza agli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso salvo diversa indicazione del personale sanitario preposto.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. w)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di accesso, al di fuori dei casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura, di parenti e visitatori nelle RSA, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani autosufficienti e non e in genere a strutture di ospitalità a lunga degenza.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. x)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020

La struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni e infezioni. Divieto di esercizio di attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media(fino a 2500 mq), grande distribuzione (sup. a 2501 mq) anche nei centri commerciali purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Chiusura ,indipendentemente dalla tipologia dell'attività svolta, dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. All'interno di questi esercizi deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. z)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Introiti Stato • Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Gli esercizi commerciali la cui attività è consentita devono assicurare oltre il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare nei locali più del tempo necessario per gli acquisti dei beni. In particolare devono garantire: sistemi per la disinfezione delle mani, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schemi touch, e sistemi di pagamento, uso di guanti usa e getta nell'attività di acquisto di alimenti e bevande, accessi regolamentati attraverso fasce orarie, ove è possibile percorsi di entrata e di uscita, informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. z)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di esercizio delle attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. Resta consentita la ristorazione con consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Viene consentita la ristorazione con asporto, osservando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. aa)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato

consumare i prodotti all'interno dei locali e divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.				
Divieto di apertura di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno di stazioni ferroviarie e lacustri e nelle aree di servizio di rifornimento carburante. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. bb)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Divieto di esercitare attività inerenti i servizi alla persona (barbiere, parrucchiere, estetista, ecc.)	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 1 co. 1° lett. cc)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Esercizio di attività produttiva, industriale o commerciale non consentita ai sensi del DPCM 26.04.2020 ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui allegato 3 può essere modificato con Decreto del Ministro della Sviluppo Economico.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 2 co. 1°	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
Inosservanza dell'obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie "mascherine" nei luoghi chiusi e accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente la distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto di anni 6 e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, nonché, i soggetti che interagiscono con i predetti.	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 3 co. 2°	Art. 4 c. 1 DL 19/20 PMR 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
L'utente dei servizi di trasporto pubblico deve osservare i seguenti comportamenti: 1)non usare il trasporto pubblico se ha sintomi di infezioni respiratorie acute; 2)deve mantenere sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone; 3)utilizzare le porte indicate per la salita e la discesa; 4) sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti;	dal 4 maggio 2020 al 17.05.2020	DPCM 26/4/2020 Art. 7 all. 9)	Art. 4 c. 1 DL 19/20 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato

5) igienizzare frequentemente le mani; 6) indossare necessariamente una mascherina anche di stoffa per la protezione del naso e della bocca. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.	Senza limite	ART.495 CP	Art.495 CP	• CNR • Elezione Domicilio • Eventuale acquisizione autocertificazione
--	--------------	------------	------------	--

Misure ulteriori di contenimento COVID-19 previste nell'Ordinanza Regione Lombardia n. 537 Identificativo Atto n. 2152 del 30 aprile 2020 che entra in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 e sostituisce l'Ordinanza n. 528 del 11 aprile in vigore fino al 3 maggio 2020.

ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 REGIONE LOMBARDIA

Non osservanza dell'obbligo di fare uso fuori dall'abitazione di mascherina o altro indumento a copertura di naso e bocca. Non sono soggetti a questo obbligo i bambini al di sotto di 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.1	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Non osservanza in ogni attività sociale esterna della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.1	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
L'accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. N.B.: ai sensi del DPCM 26 aprile 2020 sono sospese le attività di commercio al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nell'allegato 1 del suddetto	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30%

provvedimento governativo sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.				(280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Sospensione dei mercati scoperti dei prodotti non alimentari e delle sagre.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 8	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Nei mercati scoperti di vendita di prodotti alimentari consentiti, obbligo per i clienti sia in attesa di accesso all'area sia all'interno del mercato di osservare una distanza interpersonale di almeno 1 metro e divieto di assembramento.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 6	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Nei mercati scoperti di vendita di prodotti alimentari consentiti, obbligo degli operatori commerciali di utilizzo di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 7	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
L'accesso all'area di mercato scoperto di prodotti alimentari è consentito ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 4	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg

				• Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Nei mercati scoperti di prodotti alimentari inosservanza dell'obbligo della limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato scoperto con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 3	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Inosservanza dell'obbligo di distanziamento di almeno 2,5 metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 8	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Inosservanza dell'obbligo di presenza di non più di due operatori per ogni posteggio	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 9	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Inosservanza delle ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitarie e di sicurezza previste ed imposte dall' Amministrazione Comunale.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 9	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg

				• Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
I mercati coperti possono aprire per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite a condizione che adottino un piano per ogni specifico mercato che preveda: presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita, sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro e il rispetto del divieto di assembramento.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. C) Punto 9	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
Nei mercati coperti devono essere osservati i seguenti obblighi: 1) è consentito l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; 2) distanziamento di almeno 1 metro e divieto di assembramento; 3) obbligo da parte degli operatori commerciali di uso di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.2 lett. D)	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
E' fatto obbligo ai concessionari di slot machine di provvedere al blocco delle medesime e agli esercenti di provvedere alla disattivazione di monitor e televisori di gioco che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell'evento anche in forma virtuale a prescindere dalla tipologia di esercizio ove tali apparecchi sono presenti.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.3 lett. C)	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione
E' consentita la prosecuzione dell'attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero - Codice ATECO 55.90.20: case dello studente, pensionati per studenti e lavoratori e altre infrastrutture nca . L'espressione NCA o n.c.a. serve per indicare tutte quelle attività che non sono classificate in altre categorie.	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	Art. 1, comma 1.3 lett. A)	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg

- Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020
- Introiti Regione

Ordinanza Regionale n. 538 del 30 aprile 2020 Identificativo Atto n. 422 "Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nel settore del trasporto passeggeri" – in vigore dal 4 maggio 2020 fino al 31 agosto 2020 salvo cessazione anticipata per effetto di successivi provvedimenti.

Il provvedimento regionale sopra citato prevede delle misure di programmazione e organizzazione del trasporto pubblico di linea e non di linea e taluni comportamenti che devono essere osservati da parte sia dei conducenti che dei passeggeri.

Tra queste misure di contenimento nella tabella sotto indicata vengono descritti taluni obblighi e comportamenti vietati che riguardano i passeggeri e i conducenti.

MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19 REGIONE LOMBARDIA NEL SETTORE TRASPORTO PASSEGGERI

TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
I passeggeri su tutti i servizi di trasporto pubblico di linea (ferroviario, metropolitano, autofilotranviario, funiviario e navigazione) a bordo devono osservare i seguenti comportamenti: 1) Utilizzo di guanti e mascherine; 2) È cura di ogni passeggero procurarsi guanti e mascherine e indossarli all'interno delle stazioni, sosta alle fermate o agli approdi o sulle banchine e quando si accoda per la salita a bordo dei mezzi, fino al momento in cui si allontana; 3) Inosservanza dell'obbligo di non utilizzare i posti a sedere inibiti e appositamente contrassegnati; 4) Non osservanza sulla metropolitana di utilizzare i posti in piedi indicati sul pavimento; 5) Salita e discesa dal mezzo di trasporto: Ove indicati sugli autobus, filobus, metropolitane e nei	Dal 04.05.2020 al 31.08.2020	Ordinanza Regione Lombardia n. 538 del 30.04.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione

tram, i passeggeri devono utilizzare la porta di salita e la porta di discesa indicata. 6) Sugli autobus, filobus e tram è ammesso il numero massimo di viaggiatori non superiore al 50% dei posti a sedere offerti e al 15% dei posti in piedi. N.B.: Per gli autobus, filobus e tram tale capacità è indicata nella carta di circolazione o dai libretti USTIF (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi); 7) L'uso degli ascensori nelle stazioni della metropolitana e ferroviarie è destinato in via prioritaria a persone a ridotta mobilità. I gestori delle stazioni adottano opportuni avvisi al pubblico.				
---	--	--	--	--

TRASPORTO TAXI E NCC CON AUTOVETTURE E CON AUTOBUS

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
1) Il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente; 2) il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione (mascherina e guanti).	Dal 04.05.2020 al 17.05.2020	DPCM 26.04.2020 Art. 7 All. 9 (solo per i punti 1) e 2)	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 P.M.R. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso al Prefetto entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Stato
3) il passeggero o i passeggeri dovranno indossare guanti e mascherina; 4) sui sedili posteriori non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di 2 passeggeri, qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, guanti e mascherine. In mancanza di tali dispositivi il servizio può essere rifiutato; 5) se i veicoli sono omologati per il trasporto di 8 passeggeri potranno essere trasportati non più di due passeggeri per ogni fila di sedili con obbligo di mascherina e guanti; E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;	Dal 04.05.2020 al 31.08.2020	Ord. Regionale n. 538 del 30.04.2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	• Sanzione amministrativa • Pagamento entro 60 gg • Ricorso alla Direzione Generale Sicurezza Regione Lombardia entro 30 gg • Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €) fino al 31/05/2020 • Introiti Regione

6)obbligo di igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo al termine di ogni turno di servizio;

7)i servizi di NCC con autobus devono osservare le disposizioni previste per il trasporto pubblico di linea. L'azienda deve procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi, infrastrutture e stazioni nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione alle specifiche realtà aziendali.

N.B.: i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente con autovettura di cui alla Legge n. 21/1992 possono essere impiegati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità e per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza.

Le modalità di pagamento delle violazioni delle misure di contenimento della Regione Lombardia e la procedura dei ricorsi sono i medesimi già comunicati con le precedenti circolari.

PARCHI PUBBLICI

I comportamenti vietati nei parchi pubblici sono previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 che articola le misure di contenimento del COVID-19 come ad esempio il divieto di assembramento, l'obbligo del distanziamento, il divieto di utilizzare le aree giochi, di svolgere attività ludico-ricreative e di fare feste e pic-nic, ecc.

Per ultimo si precisa che per le violazioni alle misure di contenimento del COVID-19 nei parchi comunali aperti al pubblico si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 4 comma 1° del D.L. n. 19/2020.

Dare la massima diffusione al personale dipendente del contenuto della presente circolare.

IL VICE COMANDANTE

Dott. Paolo Ghirardi

Allegati:

- DPCM del 26 aprile 2020;
- Modello autocertificazione;
- Ordinanza Regionale n. 537 del 30 aprile 2020;
- Ordinanza Regionale n. 538 del 30 aprile 2020.